



**COMUNE DI SAN CIRPIANO D'AVERSA**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## SOMMARIO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

|            |                          |        |
|------------|--------------------------|--------|
| Articolo 1 | - Oggetto e finalità     | pag. 4 |
| Articolo 2 | - Definizioni            | 4      |
| Articolo 3 | - Ambito di applicazione | 5      |

### TITOLO II - CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Articolo 4  | - Comportamenti vietati nei luoghi pubblici          | 5 |
| Articolo 5  | - Utilizzazione dei beni comuni                      | 6 |
| Articolo 6  | - Occupazione suolo pubblico                         | 7 |
| Articolo 7  | - Modalità di autorizzazione                         | 7 |
| Articolo 8  | - Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche   | 8 |
| Articolo 9  | - Circolazione e allevamento di animali              | 8 |
| Articolo 10 | - Custodia e cura degli animali                      | 8 |
| Articolo 11 | - Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati     | 8 |
| Articolo 12 | - Immissioni acustiche moleste                       | 9 |
| Articolo 13 | - Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico | 9 |

### TITOLO III – ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Articolo 14 | - Disciplina del suolo e dello spazio pubblico                         | 9  |
| Articolo 15 | - Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici | 10 |
| Articolo 16 | - Spettacoli viaggianti  | 10 |
| Articolo 17 | - Mestieri girovaghi   | 10 |
| Articolo 18 | - Distribuzione di volantini ed oggetti                                | 10 |
| Articolo 19 | - Impianti produttivi ed altre attività economiche                     | 11 |
| Articolo 20 | - Obblighi degli esercenti   | 11 |
| Articolo 21 | - Uso dei servizi igienici   | 12 |

### TITOLO IV – TUTELA E DECORO URBANO

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Articolo 22 | - Sicurezza degli spazi pubblici                      | 12 |
| Articolo 23 | - Tutela degli edifici e manufatti pubblici e privati | 12 |
| Articolo 24 | - Manutenzione e decoro degli immobili urbani         | 12 |
| Articolo 25 | - Divieto di maneggiare rifiuti                       | 13 |

## TITOLO V – SICUREZZA URBANA, INCOLUMITA' PUBBLICA, ASSISTENZA

|  |    |
|--|----|
| Articolo 26 - Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico             | 13 |
| Articolo 27 - Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per<br>asporto di bevande alcoliche | 14 |
| Articolo 28 - Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privata                                 | 14 |
| Articolo 29 - Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti                                     | 14 |
| Articolo 30 - Assistenza a persone in difficoltà   | 15 |
| Articolo 31 - Trattamenti ed Accertamenti Sanitari Obbligatori                                       | 15 |

## TITOLO VI – RIPRISTINO E RIMOZIONI

|   |    |
|---|----|
| Articolo 32 - Ripristini e rimozioni di immediata attuabilità     | 16 |
| Articolo 33 - Ripristini e rimozioni d inon immediata attuabilità | 16 |

## TITOLO VII - SANZIONI

|  |    |
|--|----|
| Articolo 34 - Controlli e Norme applicabili                            | 16 |
| Articolo 35 - Procedimenti sanzionatori                                | 17 |
| Articolo 36 - Sanzioni   | 17 |
| Articolo 37 - Versamenti contravvenzionali e destinazione dei proventi | 18 |

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto e finalità

1. Nell'ambito del territorio comunale, tra le finalità primarie dei compiti di Polizia Urbana rientrano la tutela della convivenza dei cittadini in uno con la loro sicurezza, nonché la disciplina dei pubblici servizi e dell'uso e preservazione del patrimonio comunale. A tal uopo, il presente Regolamento reca norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile, ponendo, altresì, particolare riguardo alla tutela dei diritti dei soggetti maggiormente vulnerabili, anziani, bambini, persone con disabilità ed in generale di tutti coloro che si trovino in situazioni di fragilità.

La vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento compete, in via generale e principale, al Corpo di Polizia Municipale, nonché agli altri Ufficiali o Agenti di Polizia giudiziaria indicati dal c.p.p. e ai dipendenti della Amministrazione comunale appositamente nominati dal Sindaco secondo il vigente ordinamento.

Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si riscontrino situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Municipale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi comunali preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate.

2. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente comma, il presente Regolamento disciplina i comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina in materia di:
  - a) attività economiche ed esercizio di mestieri negli spazi pubblici;
  - b) occupazione di spazi pubblici;
  - c) sicurezza urbana e decoro ambientale;
  - d) condotte rispettose della civile convivenza e tutela della quiete pubblica e privata;
  - e) tutela degli animali.

#### Articolo 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

“INCOLUMITÀ PUBBLICA”, l'integrità fisica della collettività e l'insieme dei provvedimenti diretti a tutelarla;

“SICUREZZA URBANA”, il bene pubblico da tutelare mediante attività poste a difesa della vivibilità nei centri urbani e del decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o dei siti degradati, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promozione della cultura e del rispetto della legalità; affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e le Regioni, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, la lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale, l'illecita occupazione di spazi pubblici nonché le condotte violente, anche legate all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

“DECORO URBANO”, è la qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino quale bene primario della comunità locale che, assicurata ad adeguati livelli qualitativi, garantisce la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini;

“CONVIVENZA CIVILE”, l'osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad

una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e armonioso, tenendo comportamenti che si concretizzano non solo nella cura e nel rispetto del territorio urbano ma anche nell'impegno a garantire una corretta e civile convivenza;

“FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI”, il libero e generalizzato uso dei beni pubblici da parte di tutti i soggetti, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;

“ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE”, tutte le attività svolte da imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività di produzione di beni e servizi e i mestieri ambulanti (in tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti).

### Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, il presente Regolamento detta norme autonome, oppure integranti disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) convivenza civile e sociale;
  - b) attività economiche e produttive;
  - c) sicurezza urbana, pubblica incolumità e assistenza;
  - d) tutela e decoro urbano;
  - e) rimesse in pristino;
  - f) sanzioni pecuniarie.

## TITOLO II

### CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE

#### Articolo 4 Comportamenti vietati nei luoghi pubblici

1. La fruizione delle vie, piazze, parchi, giardini ed ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico è libera, nel rispetto dei medesimi diritti che sono propri di tutti gli appartenenti alla comunità perché residenti, domiciliati, dimoranti od in transito per fini lavorativi o turistici.
2. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato:
  - a) arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, alberi, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - b) giocare a pallone, lanciando oggetti manualmente, tramite racchette, sistemi a molla o simili, tranne che negli spazi appositamente predisposti dall' A.C.;
  - c) salire sugli alberi, collocandovi oggetti, scagliandovi pietre, bastoni o altro, nonché staccare piante, rami, fiori, foglie o frutti;
  - d) collocare sedie, panche, tende, abitacoli od altre cose fisse o mobili;
  - e) occupare, senza essere autorizzati, con materiali, strutture, auto-motomezzi o quant'altro, aree pertinenziali comunali asservite a specifici fini come da delibere giuntali;
  - f) bivaccare, intendendosi per 'bivacco' lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto e/o contrario al decoro, nonché sedersi, anche consumando cibi e/o bevande, sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale e sul suolo pubblico (vie, vicoli, piazze) o privato (soglie di entrata di civili abitazioni e di esercizi commerciali) anche intralciando il passaggio o recando qualsivoglia disagio e, comunque, al di fuori degli spazi all'uopo attrezzati e consentiti per la somministrazione;
  - g) offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
  - h) compiere atti o esporre in luogo pubblico oggetti e/o merci contrari al decoro,

con caratteristiche, riferimenti ed immagini di tipo erotico-sessuale, nonché compiere in luogo pubblico, anche appartandosi, atti sessualmente connotati ed esplicite effusioni di natura erotico-sessuale;

- i) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
  - j) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo similare, fuori dalle zone a ciò destinate;
  - k) apporre lucchetti e oggetti di qualsiasi altro genere su beni del patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale, elementi dell'arredo urbano, infrastrutture pubbliche;
  - l) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, segnaletica stradale e di ogni altro elemento di arredo urbano e manufatti destinati a pubblici servizi o, comunque, di pubblica utilità;
  - m) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi ragionevolmente abbia superato il limite di età per il loro uso;
  - n) lavare i veicoli mediante l'ausilio di fontane o fontanelle pubbliche e, in ogni caso, su suolo pubblico;
  - o) salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma, manifestini, autoadesivi e simili, collocandoli su beni pubblici o privati, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, veicoli, beni tutelati, patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale;
  - p) danneggiare, forare o imbrattare il suolo pubblico, danneggiare o manomettere gli impianti installati sotto o sopra di esso, salvo gli interventi manutentivi autorizzati dai soggetti preposti, in virtù delle norme speciali in materia;
  - q) abbandonare qualsiasi genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, su suolo pubblico ed aree verdi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico in materia ambientale" e dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
  - r) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Al fine di tutelare l'ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori che non siano in possesso di posacenere portatili, devono obbligatoriamente conferire i mozziconi negli appositi contenitori (cassonetti per la raccolta indifferenziata);
  - s) abbandonare i rifiuti prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.) nei luoghi ove il consumo di cibi e/o bevande su suolo pubblico risulti autorizzato.
3. Per determinati comportamenti tenuti in violazione del comma 2, commessi all'interno di una delle aree individuate dall'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48 (aree urbane caratterizzate dalla presenza di scuole, plessi scolastici, ospedali, presidi sanitari, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblico spettacolo, aree e luoghi della cultura ovvero adibiti a verde pubblico o comunque interessati da consistenti flussi turistici), costituendo gli stessi impedimento alla fruizione di tali aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure indicate nel citato articolo 9, commi 1 e 2.
4. Si considerano comunque compresi nella perimetrazione di cui al precedente comma 3, tutte le aree ubicate nel raggio di 400 metri da istituti educativi e/o scolastici di ogni ordine e grado, nonché da ospedali e/o istituti di cura pubblici o privati.

## Articolo 5

### Utilizzazione dei beni comuni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si connotano per essere temporanee o permanenti. Esse sono autorizzate dallo Sportello Unico Attività Produttive ( SUAP), previa acquisizione di specifico parere favorevole della Polizia Municipale, relativo al rispetto delle prescrizioni previste espressamente dal D.Lgs.285 /1992 (Nuovo

Codice della Strada), e dell' Ufficio Tecnico comunale relativamente alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni previste ed espressamente individuate nelle richieste.

2. L'occupazione di suolo pubblico è, di norma, a titolo oneroso. Possono fare eccezione le autorizzazioni rientranti nelle eventuali previsioni regolamentari del Settore comunale che le determina o che siano, volta per volta, deliberate dalla Giunta comunale.

#### Articolo 6 Occupazione suolo pubblico

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono autorizzate a carattere occasionale o permanente.
2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate da:
  - a) strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
  - b) veicoli per traslochi e strutture di supporto ai lavori pubblici;
  - c) strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
  - d) strutture di supporto a manifestazioni politiche o religiose;
  - e) strutture di supporto a sagre e fiere;
  - f) strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.
3. Vengono equiparate alle precedenti quelle per esporre propria merce con occupazione di suolo pubblico prospiciente il locale o i locali di normale attività; i generi alimentari possono essere collocati sul suolo, ferme restando tutte le incombenze quanto alla esposizione dei prezzi ed alla tracciabilità, solo previo ottenimento di nulla osta della competente Azienda sanitaria locale e venendo in ogni caso posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo medesimo.
4. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture stabilmente collocate al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti, quali:
  - a) chioschi, banchi, vetrine, edicole e tende;
  - b) elementi di arredo urbano.

#### Articolo 7 Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 6, lettere a) b) c), deve presentare dichiarazione al Comune almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, indicando:
  - a) il periodo di durata della stessa;
  - b) la localizzazione esatta dell'area da occupare;
  - c) le strutture mobili da utilizzare;
  - d) la presa d'atto e la attestazione di conformità delle condizioni di cui all'art. 5, previste per la emissione del parere della P.M. e dell'Ufficio Tecnico comunale;
  - e) l'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione del suolo.
2. Subordinatamente al possesso, ove previste, delle autorizzazioni amministrative e/o commerciali, chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 6, lettere d) e) f), deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di occupazione, indicando, oltre a quanto sub l., anche:
  - a) le modalità di occupazione;
  - b) le strutture fisse da utilizzare;
  - c) la dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare.
3. Subordinatamente al possesso, ove previste, delle autorizzazioni amministrative e/o commerciali, nonché urbanistico edilizie, chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 4 dell'art. 6 lettere a) b), deve presentare

istanza al Comune almeno 30 giorni prima rispetto alla data del periodo di occupazione, allegando, tra l'altro:

- a) relazione tecnico - descrittiva, redatta da professionista abilitato;
- b) fotografie a colori del luogo ove la stessa struttura andrà ad inserirsi.

#### Articolo 8

##### Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche

1. Al fine di agevolare la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la variazione anagrafica - ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - è fatto obbligo di indicare all'esterno degli immobili residenziali nonché delle strutture ricettive, tramite i sistemi di comunicazione con le singole unità abitative (citofono, videocitofono) ovvero altre modalità, l'interno dell'abitazione e/o il reale nominativo del residente o dell'effettivo reale responsabile/titolare della struttura ricettiva.
2. Altresì, ben visibile all'esterno del portone degli immobili di proprietà privata, deve essere affisso il nominativo ed il recapito dell'amministratore dello stabile, ovvero del suo proprietario o responsabile.

#### Articolo 9

##### Circolazione e allevamento di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 672 e 727 del codice penale, sulle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato lasciare vagare, incustoditi o senza guinzaglio o altro strumento di controllo, animali di qualsiasi specie. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti Regolamenti del Servizio Veterinario e sulla tutela degli animali, è vietato, all'interno dell'abitato, l'allevamento di animali, ancorché chiusi o recintati in apposite strutture.
2. È vietata, inoltre, su tutto il territorio comunale, la conduzione di animali esotici e/o selvatici, fatte salve le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### Articolo 10

##### Custodia e cura degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 727 del codice penale e dalle disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio Veterinario, è fatto obbligo a chiunque detenga animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e aree destinate a giardini, di custodirli nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale, garantendone il benessere e assicurando che gli stessi non arrechino danno a persone e/o cose o disturbo alla quiete pubblica.
2. Ai proprietari e ai detentori temporanei di animali è fatto obbligo sia di curare la raccolta delle deiezioni, sia di portare con sé - al momento della circolazione su suolo pubblico - i sacchetti utili alla raccolta medesima, pena la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### Articolo 11

##### Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale, l'esercizio di attività private rumorose o potenzialmente rumorose è consentito solo dalle ore 9.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
2. Le apparecchiature di allarme acustico antifurto degli immobili debbono essere dotate di un dispositivo temporizzatore che ne limiti il tempo di emissione sonora ad un massimo di cinque minuti complessivi. A chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici e al fine di impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo, è fatto obbligo di esporre all'esterno e in modo

visibile una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile in grado di far cessare immediatamente il disturbo.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, i lavori edili rumorosi all'interno di edifici adibiti a civile abitazione, devono essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti e le cautele volte ad evitare il disturbo.

#### Articolo 12

##### Immissioni acustiche moleste

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale e dalla normativa in materia, è vietato emettere grida e schiamazzi, sia di giorno che di notte, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, salvo le ordinarie emissioni acustiche dovute a manifestazioni autorizzate dalle competenti autorità.
2. Dalle ore 22.00 alle ore 8.00 le emissioni sonore in locali o abitazioni private non devono comunque superare il limite della normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, devono essere preventivamente autorizzati; nelle abitazioni e nei luoghi privati, l'uso di tali strumenti a fini privati non deve arrecare molestia alla quiete dei vicini e, comunque, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, i suoni non devono superare il limite della normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata dai medesimi strumenti a bordo di veicoli, sia in sosta che in movimento, non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi.

#### Articolo 13

##### Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 674 del codice penale, è vietato lasciar cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano sulla pubblica via o aperta a pubblico transito qualsiasi oggetto solido o liquido.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 675 del codice penale, i vasi di fiori e/o piante ed altri oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati internamente ai davanzali delle finestre, ai parapetti dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli. Nel procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all'esterno delle abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

### **TITOLO III**

#### **ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

#### Articolo 14

##### Disciplina del suolo e dello spazio pubblico

1. È vietato installare all'esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve essere diffusa solo all'interno di locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti dai regolamenti comunali; in caso di attività autorizzate ai sensi degli articoli 68 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), o di manifestazioni autorizzate, anche a carattere temporaneo, l'installazione/diffusione esterna di musica/riproduzione sonora deve, se del caso, rispettare i previsti diritti d'autore, i requisiti dettati dalla normativa di riferimento e deve essere espressamente menzionata nel titolo abilitativo.

2. Nell'utilizzo di gruppi elettrogeni si devono rispettare le vigenti norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica. In ogni caso la collocazione ed il funzionamento dei generatori devono essere tali da non arrecare danno e molestia di qualsiasi natura alle persone e alle cose.

#### Articolo 15

##### Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri, arti o qualsiasi altra attività di vendita di beni e/o servizi non autorizzata con titolo abilitativo o che impedisca od intralci la circolazione di mezzi e persone e/o la libera fruibilità del patrimonio artistico, storico e monumentale.
2. Ai fini di tutelare la salute pubblica dei cittadini, contrastare i fenomeni di illegalità, nonché scongiurare il pericolo sanitario dovuto alla non corretta conservazione delle merci, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietata la vendita di cibi e/o bevande da parte di soggetti non autorizzati, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Fatta salva l'applicazione di sanzioni od altri comportamenti reattivi previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, è fatto obbligo a chiunque esegua opere, depositi, cantieri stradali o qualsiasi altra attività che comporti l'occupazione di suolo pubblico, ancorché in modo occasionale e non tale da determinare il preventivo rilascio di titolo abilitativo, di rimuovere al termine ogni oggetto, cosa o strumento utilizzato per l'esecuzione dell'attività.

#### Articolo 16

##### Spettacoli viaggianti

1. L'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree pubbliche precedentemente individuate dall'Amministrazione comunale.
2. Ove concorrano più domande per il medesimo sito e per lo stesso periodo, l'assegnazione terrà conto dell'ordine di presentazione delle istanze pervenute al protocollo generale del Comune.
3. Relativamente alle aree pubbliche, le singole concessioni avranno durata massima di mesi tre non prorogabili e ciò allo scopo di assicurare lo sgombero completo ed igienico, per almeno un mese, degli spazi già occupati.
4. Tutte le relative attività devono concludersi entro le ore 24,00 e l'ingresso dei minori di anni quattordici viene consentito solo per quelli accompagnati da adulti.

#### Articolo 17

##### Mestieri girovaghi

1. Chi intende esercitare un mestiere girovago deve comunicare l'intenzione al Comune precisando il periodo e l'ubicazione dell'attività.
2. L'esercizio di mestieri girovaghi che non comporti l'utilizzazione di attrezzature diverse da quelle tipiche degli stessi mestieri non soggiace alle disposizioni sulla tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. I suonatori, i cantanti, i mimi e simili possono esibirsi, per breve durata, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni, ma senza recare intralcio o fastidio alla quiete pubblica.

#### Articolo 18

##### Distribuzione di volantini ed oggetti

1. Ferme restando le normative statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, su suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito - nelle forme non espressamente vietate e fuori dalle carreggiate -

distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi volantino, giornale, oggetto, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione anche riferita ai pedoni.

2. Il volantinaggio, ove consentito, può essere effettuato solo verso persone fisiche ed è vietata la distribuzione su veicoli in sosta, soglie e gradini prospicienti marciapiedi ed aree pubbliche.
3. E' proibito depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali e allorché i proprietari degli edifici, o i condomini, abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

#### Articolo 19

##### Impianti produttivi ed altre attività economiche

1. Le attività di deposito, non funzionali ad altra attività, anche a cielo aperto e qualunque altra attività produttiva e/o di servizi, per cui non sia diversamente prescritto taluno dei titoli abilitativi di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono soggette a comunicazione e devono essere esercitate in conformità alle norme urbanistico-edilizie e ambientali. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire, per le attività non espressamente elencate nella tabella A, allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti diversi dalla comunicazione, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale.

#### Articolo 20

##### Obblighi degli esercenti

1. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata e l'eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo e alla vigilanza.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l'obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità.
3. Negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori hanno l'obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico, negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, sulla soglia degli stessi e sulle pareti esterne del fabbricato è vietato esporre cartelli e insegne non autorizzati, merci, vivande di ogni genere (cucinate e non), strutture aggiuntive adibite alla vendita e/o all'esposizione - ancorché amovibili - e qualsiasi altro oggetto non previamente autorizzato. I titolari degli esercizi la cui concessione preveda l'installazione di fioriere, devono tenere le stesse all'interno delle aree autorizzate, nel rispetto del decoro e delle funzioni assentite.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 725 del codice penale, i titolari degli esercizi commerciali che vendono articoli erotici ovvero merci di qualsivoglia natura, non devono esporre in aree pubbliche o aperte al pubblico o visibili da luoghi pubblici, oggetti, articoli ed immagini a contenuto erotico, pornografico o lesivi della dignità della persona.
6. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle

norme di sorveglianza e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dai competenti uffici comunali

7. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che l'area destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
8. È fatto divieto di porre in essere atti discriminatori di qualsiasi forma nei confronti degli avventori.
9. È vietata qualsiasi condotta o modalità di esercizio dell'attività commerciale che l'Amministrazione ritenga non decorosa e ostativa alla corretta fruibilità del patrimonio storico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione.

#### Articolo 21 Uso dei servizi igienici

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio debbono disporre di idonei servizi igienici per il pubblico.
2. È fatto obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a favore della clientela che dovrà utilizzarli prestando la massima attenzione possibile nel mantenerli puliti e funzionali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento sulla somministrazione di alimenti e bevande, i servizi igienici di cui ai commi precedenti devono essere tenuti in piena efficienza e puliti.

### **TITOLO IV**

#### TUTELA E DECORO URBANO

##### Articolo 22 Sicurezza degli spazi pubblici

1. Allorché in spazi pubblici, aperti al pubblico o circoli privati, si verificano aggregazioni di persone, interne o esterne, che ne minino la sicurezza, i competenti gestori hanno l'obbligo di assumere ogni possibile pertinente provvedimento per modulare fisiologicamente le aggregazioni suddette, utilizzando inizialmente proprio personale e, solo se del caso, chiedendo l'intervento della forza pubblica.
2. È fatto divieto a chiunque sia in apprezzabile stato di ebbrezza derivante dall'avvenuta assunzione di alcolici e/o stupefacenti, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici, o aperti al pubblico, o circoli privati, o spazi pubblici che risultino affollati.

##### Articolo 23 Tutela degli edifici e manufatti pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 635 e 639 del codice penale, al fine di salvaguardare il decoro urbano, è vietato deturpare, rovinare, imbrattare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, edifici pubblici e privati, oggetti dell'arredo urbano, attrezzature, impianti ed installazioni pubbliche, mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi commerciali e qualunque manufatto ad essi pertinente, nonché apporre su detti beni scritte o disegni senza autorizzazione ovvero fuori dagli spazi consentiti.

##### Articolo 24 Manutenzione e decoro degli immobili urbani

1. Ogni proprietario di immobili è tenuto a provvedere alla manutenzione cura e pulizia delle mura esterne, degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, curandone

la pulizia anche delle aree prospicienti e, limitatamente agli spazi interni, dell'illuminazione.

2. Nel caso di pericoli alla pubblica incolumità derivanti da edifici prospicienti un'area pubblica, l'amministratore è tenuto ad adottare ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità, avendo cura di attivare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose.
3. Fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 677 del codice penale, i proprietari e possessori di immobili, quand'anche non utilizzati, devono provvedere all'ordinaria manutenzione delle parti esterne visibili dalla pubblica strada, in modo da non recare danno a terzi e salvaguardare il decoro urbano.
4. I proprietari degli immobili in stato di abbandono devono assumere ogni occorrente iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche mediante l'installazione di sistema di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurarne l'occupazione arbitraria.
5. Va anche perseguita la sicurezza, quanto al peso, degli arredi e dei depositi, nonché per la tipologia degli oggetti detenuti in ragione di igiene, normativa antincendio e stabilità.

L'eventuale installazione di macchinari a scopo lavorativo va fatta a regola d'arte ed in base alla legislazione in essere, evitando di produrre, comunque, vibrazioni o rumori che si traducano in fastidi e molestie per il vicinato.

6. E' fatto assoluto divieto a chiunque di dimorare in locali adibiti ad attività lavorativa. In tal caso, con Ordinanza sindacale si procede anche allo sgombero totale o parziale dei locali medesimi. Analogo divieto sussiste per qualunque locale abusivamente adibito a dimora che non sia destinato a quell'uso, ovvero per qualunque locale che, pur essendo destinato ad uso abitativo, accoglie di fatto un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza e l'igiene.

#### Articolo 25

##### Divieto di maneggiare rifiuti

1. Salvo quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e da ogni altra disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore dei rifiuti urbani, è vietato soffermarsi nei pressi dei luoghi destinati al conferimento dei rifiuti, senza giustificato motivo. È inoltre vietato rovistare, prelevare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
2. È altresì vietato rovistare nei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani e nei cestini stradali, nonché prelevare e asportare - anche attraverso l'utilizzo di mezzi mobili - dei rifiuti contenuti negli stessi.

## TITOLO V

### SICUREZZA URBANA, INCOLUMITA' PUBBLICA, ASSISTENZA

#### Articolo 26

##### Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato allo scopo, non è consentito campeggiare o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche o ripari di fortuna.
2. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica e non intralciare la circolazione stradale, ferme restando le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sulle sedi stradali (quali carreggiata, intersezioni stradali, fasce di pertinenza, marciapiedi, ecc.) è vietato offrire servizi e mercanzie anche sostando o transitando tra i veicoli.
3. Salvo quanto già previsto dall'articolo 7 del Codice della Strada, è vietato esercitare abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

## Articolo 27

### Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche

1. Fermo restando il potere del Sindaco di determinare con Ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis e ter del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato - a vario titolo - alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) dalle ore 22.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte a pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni genere di contenitore;
  - c) dalle ore 3.00 alle ore 7.00 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti - a vario titolo - autorizzato alla somministrazione medesima, nonché nelle sale da ballo e circoli privati, anche nelle aree esterne di pertinenza di tali locali.

## Articolo 28

### Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani:
  - a) è proibito bruciare foglie, sterpi, e qualsiasi altro materiale, in tutto il centro abitato. Fuori dal centro abitato ciò è consentito solamente nell'esercizio di attività strettamente agricole e nel rispetto della normativa specificamente vigente.
  - b) nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, determinato dalla legge ovvero con specifica Ordinanza del Sindaco, nell'ambito del territorio comunale, tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private destinate anche a giardino, sono tenuti a mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, fogliame ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio;
  - c) gli sfalci d'erba, e simili, dei giardini privati devono essere conferiti con le modalità previste dalla normativa di riferimento;
  - d) durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2,00 in corrispondenza degli accessi;
  - e) Le illuminazioni di qualsiasi specie ed intensità, l'accensione di fuochi, lo sparo di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi che si programmino in luoghi pubblici o privati sono da autorizzare nel rispetto della normativa vigente a quel momento.

## Articolo 29

### Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, è fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo su suolo pubblico o privato, salvo l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti in materia, è vietato altresì, su suolo pubblico o privato, accendere fuochi o comunque utilizzare sistemi di cottura di alimenti - salvo quelli espressamente autorizzati con apposito titolo - in luoghi chiusi non dotati di sistemi a norma per il loro convogliamento all'esterno, abbattimento ed espulsione dei fumi e odori, i quali devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione sia strutturale che funzionale. Tali esalazioni moleste sono vietate anche se provenienti da attività commerciali.
3. Salvo quanto stabilito dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori ed esalazioni, inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

#### Articolo 30

##### Assistenza a persone in difficoltà ed a minori

1. Per emergenze ed urgenze sociali che vedono coinvolte persone indigenti, sole, abbandonate, incapaci, anziane o minorenni, o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, la Polizia Municipale ed i Servizi sociali intervengono nei rispettivi ruoli, anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti in materia con altre pubbliche Amministrazioni e strutture dedicate.
2. Il personale della Polizia Municipale, rilevata la particolare situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona o delle persone presso un centro di accoglienza od altro idoneo sito indicato dai Servizi sociali.
3. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o in altra situazione di cui all'art. 403 c.c., la Polizia Municipale ed i Servizi sociali intervengono identificando i medesimi e ricoverando li presso un idoneo centro di accoglienza.
4. Allorquando si tratta di minori di cittadinanza straniera, dopo la loro identificazione si procede al ricovero - previa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori - in strutture adeguate, secondo intese o accordi anche con le altre Forze di polizia.

#### Articolo 31

##### Trattamenti ed Accertamenti Sanitari Obbligatorii

1. Per i Trattamenti Sanitari Obbligatorii ( T.S.O.) e/o gli Accertamenti Sanitari Obbligatorii ( A.S.O.) da effettuare in base alla legge statale, gli operatori della competente Azienda sanitaria locale ed il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti al rispettivo ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari, intervenendo sul posto, attuano il Trattamento o l'Accertamento ponendo in essere iniziative finalizzate ad ottenere il consenso e la partecipazione di chi vi è soggetto, con ciò rispettando la dignità della persona.
3. Il Comandante della Polizia Municipale, delegato dal Sindaco, durante le complessive operazioni tutela e fa tutelare l'incolumità delle persone e l'integrità di beni pubblici e privati, concorrendo alle iniziative volte ad assicurare il consenso della persona verso la quale si opera. Egli interviene o dispone l'intervento su quest'ultima solo qualora essa ponga in essere una resistenza attiva o passiva, oppure sia causa di pericolo o danno per se stessa, per altri, per le cose o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo così la attuazione del provvedimento in questione.

## **TITOLO VI**

### **RIPRISTINO O RIMOZIONI**

#### Articolo 32

##### Ripristini o rimozioni di immediata attuabilità

1. Se per una qualsiasi violazione della normativa di cui al presente Regolamento è necessario provvedere al ripristino del preesistente stato dei luoghi od a rimuovere opere abusive, l'Agente che rileva la violazione ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando espressamente l'immediata attuabilità del ripristino o della rimozione. Qualora l'uno o l'altra vengano immediatamente eseguiti, lo stesso Agente ne dà ulteriore atto nel verbale.
2. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione comunale, oltre ad applicare le sanzioni previste, provvede, comunque, al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese del soggetto responsabile.

#### Articolo 33

##### Ripristini o rimozioni di non immediata attuabilità

1. Laddove il ripristino del precedente stato dei luoghi, o la rimozione di opere abusive che conseguono alla violazione di una delle disposizioni di questo Regolamento, non sia di immediata attuabilità, l'Agente accertatore ne fa esplicita menzione nel verbale imponendo il relativo obbligo al trasgressore ed inviando copia del verbale, con annesso rapporto, al competente Settore comunale che provvede ad emanare un provvedimento di diffida da notificarsi al medesimo trasgressore.
2. Se quest'ultimo non ottempera a quanto diffidato, o vi ottempera in parte, l'Amministrazione comunale provvede comunque a sue spese.
3. Ove invece l'ottemperanza alla diffida avvenga esaustivamente, ma oltre i termini assegnati, viene applicata la sola sanzione pecuniaria.

## **TITOLO VII**

### **SANZIONI**

#### Articolo 34

##### Controlli e Norme applicabili

1. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689,
3. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
  - a) in via principale, al Corpo di Polizia Municipale;
  - b) a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore;
  - c) altri soggetti autorizzati con provvedimento del Sindaco.
4. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

#### Articolo 35

##### Procedimenti sanzionatori

1. Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni di seguito previste si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Autorità competente ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 è il Settore comunale competente a trattare la materia in base alle vigenti delibere di Giunta Comunale.
3. I soggetti nei confronti dei quali sono state accertate violazioni possono proporre ricorso amministrativo ed inviare scritti difensivi al Settore come sopra individuato.
4. È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della suddetta legge.
5. Si applicano, altresì, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normative di settore.
6. Il trasgressore è sempre tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero a sostenere le spese di ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### Articolo 36 Sanzioni

1. E' punito con la sanzione pecuniaria minima di euro 125,00 e massima di euro 750,00 - ed in tal caso la violazione è estinguibile con il **pagamento in misura ridotta di euro 250,00** – chiunque contravvenga alle disposizioni seguenti:

**Articolo 4:** "Comportamenti vietati nei luoghi pubblici", per le fattispecie di cui al comma 2, lettere a),f),g),h),i),j),k),l),m),n),o),p),q),r),s);

**Articolo 10:** "Custodia e cura degli animali";

**Articolo 11:** "Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati";

**Articolo 12:** "Immissioni acustiche moleste";

**Articolo 14:** "Disciplina del suolo e dello spazio pubblico";

**Articolo 15:** "Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici";

**Articolo 19:** "Impianti produttivi ed altre attività economiche";

**Articolo 20:** "Obblighi degli esercenti", per le fattispecie di cui ai commi 3,4,5,6,7,8,9;

**Articolo 23:** "Tutela degli edifici e manufatti pubblici e privati e di altri beni pubblici";

**Articolo 24:** "Manutenzione e decoro degli immobili urbani", per le fattispecie di cui ai commi 3,4;

**Articolo 25:** "Divieto di maneggiare rifiuti";

**Articolo 26:** "Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico", per le fattispecie di cui ai commi 1,3;

**Articolo 27:** "Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche";

**Articolo 28:** "Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati", per le fattispecie di cui al comma 2, lettere b),c);

**Articolo 29:** "Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti";

2. E' punito con la sanzione pecuniaria minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00 - ed in tal caso la violazione è estinguibile con il **pagamento in misura ridotta di euro 100,00** – chiunque contravvenga alle disposizioni seguenti :

**Articolo 4:** "Comportamenti vietati nei luoghi pubblici", per le fattispecie di cui al comma 2, lettere b),c),d),e);

**Articolo 9:** "Circolazione e allevamento di animali";

**Articolo 13:** "Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico";

**Articolo 16:** "Spettacoli viaggianti", per le fattispecie di cui ai commi 1,4;

**Articolo 17:** "Mestieri girovaghi";

**Articolo 21:** "Uso dei servizi igienici";

**Articolo 22:** "Sicurezza degli spazi pubblici";

**Articolo 24:** " Manutenzione e decoro degli immobili urbani", per le fattispecie di cui ai commi 1,2,5,6;

**Articolo 26:** " Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico ", per le fattispecie di cui a comma 2;

**Articolo 28:** " Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati ", per le fattispecie di cui al comma 1, lettera a), comma 2, lettere d),e);

3.E ' punito con la sanzione pecuniaria minima di euro 25,00 e massima di euro 150,00 - ed in tal caso la violazione è estinguibile con il **pagamento in misura ridotta di euro 50,00** chiunque contravvenga alle disposizioni seguenti:

**Articolo 8:** " Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche”;

**Articolo 18:** " Distribuzione di volantini ed oggetti”;

**Articolo 20:** "Obblighi degli esercenti", per le fattispecie di cui ai commi 1,2;

#### Articolo 37

##### Versamenti contravvenzionali e destinazione dei proventi

1. I versamenti delle sanzioni vanno effettuati su c/c postale dedicato, intestato al Comune di San Cipriano d’Aversa, Ufficio Tesoreria.
2. I proventi delle sanzioni, comunque riscossi per gli illeciti amministrativi di cui al presente Regolamento, spettano allo stesso Comune.